

STATUTO DELLA

"SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO MUTUA NUOVA SANITA'"

**ART. 1 - DENOMINAZIONE**

E' costituita una società di mutuo soccorso con la denominazione di "Società di mutuo soccorso MUTUA NUOVA SANITÀ", che nel presente statuto viene indicata, per brevità, con la parola Mutua. All'atto dell'iscrizione nel registro del terzo settore, alla denominazione suindicata si intenderà aggiunto l'acronimo "ETS", in conformità alle disposizioni del d.lgs. 117/2017 e s.m.i.

La Mutua acquisisce la personalità giuridica ai sensi della legge del 15 aprile 1886, n. 3818, e successive modificazioni e integrazioni, quale società di mutuo soccorso ed è disciplinata, oltre che dalla suddetta legge, dalle vigenti norme in materia di società di mutuo soccorso e dal presente statuto.

**ART. 2 - SEDE E DURATA**

La Mutua ha sede in Reggio Emilia.

Svolgendo la Mutua la propria attività anche a livello nazionale, con delibera degli organi competenti, anche in relazione agli scopi che si prefigge di raggiungere, possono essere costituiti organi e/o istituite sedi secondarie, uffici, comitati, nonché organismi rappresentativi, anche al di fuori del Comune dove ha sede la Mutua.

La sua durata è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacent), tale termine può essere prorogato con delibera dell'Assemblea.

**ART. 3 - SCOPO ED OGGETTO**

La Mutua non ha finalità speculative, opera senza scopo di lucro. La società ha per scopo la solidarietà di mutuo soccorso in tutte le forme e modalità consentite dalla legge, dal presente statuto e nel rispetto dei principi della mutualità, della solidarietà, dello sviluppo della personalità umana e della tutela sociale per i diritti e per l'organizzazione dell'auto-aiuto dei cittadini, e nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie e patrimoniali, salvo i casi previsti da disposizioni speciali, compreso quello relativo alla gestione dei Fondi Sanitari Integrativi.

La Mutua persegue finalità d'interesse generale, sulla base del principio costituzionale di sussidiarietà, attraverso l'esclusivo coinvolgimento in favore dei soci, ed, eventualmente, dei loro familiari conviventi, di una o più delle seguenti attività:

a) organizzare e gestire per i propri soci un sistema mutualistico integrativo e complementare dell'assistenza socio-sanitaria e socio-assistenziale prevista dal S.S.N., sia in forma diretta che indiretta attraverso l'erogazione di trattamenti e prestazioni sanitarie e socio assistenziali nei casi di infortunio, malattia e invalidità al lavoro,

nonché in presenza di inabilità temporanea o permanente o altri prevedibili e imprevedibili eventi;

b) erogare sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai soci per la diagnosi e la cura e la prevenzione delle malattie e delle conseguenze degli infortuni;

c) erogare servizi di assistenza familiare o di contributi economici alle famiglie dei soci defunti;

d) erogare contributi economici e di servizi di assistenza ai soci che si trovano in condizioni di grave disagio economico a seguito dell'improvvisa perdita di fonti reddituali personali e familiari ed in assenza di provvidenze pubbliche immediate.

La Mutua potrà, inoltre:

1) curare iniziative di solidarietà sociale e assistenza nei confronti delle famiglie, degli anziani e/o non autosufficienti e di quanti si trovano in stato di bisogno, anche attraverso l'organizzazione delle risorse fisiche, materiali e morali dei soci che partecipano, nelle diverse forme, alla sua attività e, inoltre, tramite accordi di collaborazione con le organizzazioni del volontariato associativo e solidaristico;

2) promuovere, a favore dei soci, ricerche scientifiche, programmi di informazione e formazione, per la diffusione della cultura basata sui principi della sussidiarietà fra pubblico e privato, della mutualità e solidarietà, dello sviluppo della personalità umana, favorendo l'esercizio del diritto alla salute;

3) promuovere, direttamente e/o in collaborazione con Enti e Istituzioni pubblici e privati, ricerche scientifiche, convegni, seminari, dibattiti, programmi di comunicazione con l'uso dei media, diffusione di periodici, preparazione del materiale didattico d'intesa con Enti e Istituzioni scolastiche e della Formazione Professionale, ecc.;

4) promuovere ogni altra iniziativa utile al conseguimento degli scopi sociali, nonché ogni altra attività secondaria e strumentale, nei limiti e con le modalità previste dal d.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e i relativi decreti attuativi e, comunque, ai sensi della normativa vigente, salvo il divieto di svolgere attività in contrasto con i suddetti scopi sociali.

La Mutua, per realizzare quanto previsto ai punti di cui sopra, può:

1) stipulare delle convenzioni con Centri Sanitari e singoli medici per fornire agli aderenti agevolazioni organizzative ed economiche nell'uso dei servizi sanitari;

2) stipulare delle convenzioni con Enti pubblici e privati e compiere tutte le operazioni atte a favorire il raggiungimento degli scopi sociali, avvalendosi di tutte le previdenze e le agevolazioni di legge sia degli Enti e Istituzioni locali, regionali, nazionali, sia comunitarie;

- 3) istituire e gestire, direttamente e/o indirettamente, Fondi Sanitari Integrativi e altre forme di tutela sanitaria previste o consentite dalla legge;
- 4) stipulare convenzioni e accordi con aziende, associazioni, sindacati, gruppi, al fine del raggiungimento dello scopo sociale;
- 5) partecipare e/o aderire a consulte, enti consortili e/o cooperativi pubblici e privati, imprese sociali e a tutte le iniziative operanti nel settore mutualistico e sanitario, purché in coerenza con quanto previsto dalla legge n. 3818/1886, e successive modificazione e integrazioni;
- 6) affiliarsi, aderire, consorzarsi, partecipare ad organismi, enti o soggetti diversi, che svolgono attività assistenziali, solidaristiche, culturali e ricreative e che si propongono comunque scopi e finalità affini e essere essa stessa socia di altre società di mutuo soccorso, e affidare a loro, con decisione del Consiglio di Amministrazione, l'esplorazione di determinati servizi nei confronti dei soci, anche in "mutualità mediata";
- 7) aderire ad organismi associativi, di rappresentanza e sindacali a livello internazionale, nazionale o locale;
- 8) stabilire rapporti con organismi mutualistici a livello locale, regionale, nazionale e internazionale, nonché con altri Enti del Terzo Settore;
- 9) effettuare tutte le operazioni, anche di natura mobiliare e immobiliare, a condizioni che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività istituzionali di cui all'oggetto sociale e/o utili al conseguimento dello scopo sociale;
- 10) partecipare ad operazioni societarie, anche di natura straordinaria.

In ogni caso, la Mutua non potrà svolgere attività diverse da quelle consentite dalla legge, né svolgere attività d'impresa.

Salvi i casi previsti da disposizioni speciali, compreso quello relativo alla istituzione e gestione dei Fondi Sanitari Integrativi, le attività di cui all'art. 3 sono svolte dalla Mutua nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie e patrimoniali.

#### **ART. 4 - SOCI ORDINARI**

Il numero dei soci è illimitato.

I soci si articolano nelle seguenti categorie: Soci Ordinari, Soci Sostenitori e Soci Onorari.

##### **4.1 SOCI ORDINARI**

Sono soci ordinari della Mutua coloro che intendono partecipare allo scambio mutualistico, singolarmente o in forma collettiva, in conformità e nei limiti di quanto previsto dalla legge.

Possono essere soci ordinari le persone fisiche che ne facciano richiesta, cittadini della Repubblica Italiana, o in essa residenti, purché abbiano compiuto il 18° anno di età,

nonché i Fondi Sanitari Integrativi e altre società di mutuo soccorso, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti.

I soci ordinari si impegnano alle contribuzioni necessarie e idonee al conseguimento degli scopi sociali.

Ai soli fini della tipologia delle procedure di adesione, i soci ordinari si distinguono in soci ordinari individuali, soci ordinari convenzionati e soci ordinari partecipanti da mutualità mediata.

#### **4.1.1 SOCI ORDINARI INDIVIDUALI**

L'Ammissione a socio ordinario individuale è subordinata alla sottoscrizione del modulo di adesione, per sè, ed eventualmente per i propri famigliari, al versamento della quota annuale d'iscrizione e del contributo associativo e all'osservanza dei regolamenti interni, se istituiti, e delle deliberazioni degli organi sociali.

#### **4.1.2 SOCI ORDINARI CONVENZIONATI**

I soci ordinari convenzionati sono i lavoratori, subordinati o parasubordinati, della Repubblica Italiana, o in essa residenti, iscritti collettivamente come soci della Mutua al Fondo Pluriaziendale tramite enti, associazioni, società, sindacati, aziende e fondi sanitari integrativi ai quali per legge, per disposizioni statutarie, o in base a contratti di lavoro o regolamenti o accordi aziendali, sia attribuito il relativo potere o la facoltà di affidare alla Mutua l'assistenza, come previsto dal precedente art. 3, dei lavoratori medesimi, ed eventualmente dei loro famigliari.

L'Ammissione a socio ordinario convenzionato è subordinata al versamento da parte degli Enti di cui al paragrafo precedente della quota associativa annuale e dei contributi previsti per i propri dipendenti, associati, iscritti o categorie di essi.

L'adesione dei soci ordinari convenzionati è disciplinata da un'apposita convenzione stipulata tra la Mutua e l'ente di cui al comma precedente.

Lo status di socio ordinario convenzionato viene acquisito automaticamente con la stipula della convenzione di cui sopra e termina con il termine della stessa convenzione e/o con l'interruzione della stessa o del versamento del contributo previsto.

I soci ordinari convenzionati possono organizzarsi in Sezioni-soci per gli scopi di cui al successivo punto 8. Apposito regolamento, da approvarsi dal Consiglio di Amministrazione, fissa le norme di costituzione e funzionamento delle Sezioni e i rapporti con la Mutua.

#### **Art. 4.1.3 SOCI ORDINARI PARTECIPANTI PER MUTUALITA' MEDIATA**

Sono soci ordinari partecipanti per mutualità mediata le persone fisiche iscritte collettivamente tramite altre società di mutuo soccorso di cui siano soci, a condizione che siano beneficiari delle prestazioni rese dalla Mutua in conformità con il presente statuto.

La partecipazione alla Mutua di altre società di mutuo soccorso quali soci ordinari è subordinata a quanto previsto dall'art. 3 della legge 3818/1886, a condizione che i membri persone fisiche siano beneficiari delle prestazioni rese dalla Mutua.

Coloro che desiderano diventare soci ordinari della Mutua devono presentare domanda al Consiglio di Amministrazione, direttamente o tramite la Sezione-soci, specificando:

\* se persone fisiche:

- cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e/o domicilio, codice fiscale;
- ogni altra notizia richiesta dal Consiglio di Amministrazione;

\* se persone giuridiche;

- ragione sociale, sede legale, codice fiscale, iscrizione camera di commercio e soggetto delegato a rappresentarla presso gli organi della Mutua;
- ogni altra notizia richiesta dal Consiglio di Amministrazione;

\* se enti mutualistici:

- ragione sociale, sede legale, codice fiscale, iscrizione camera di commercio e soggetto delegato a rappresentarla presso gli organi della Mutua;
- ogni altra notizia richiesta dal Consiglio di Amministrazione.

L'ammissione a socio è deliberata dal Consiglio di Amministrazione su domanda degli interessati, i quali, all'atto della sottoscrizione della domanda di adesione, accettino integralmente in proprio nome, o per conto dei rispettivi appartenenti in caso di soci ordinari convenzionati, le norme statutarie e dei regolamenti, compresi gli importi e le modalità di pagamento dei contributi associativi annuali determinati dal Consiglio di Amministrazione.

#### **4.2 SOCI SOSTENITORI**

Possono essere soci sostenitori le persone fisiche e giuridiche di ogni tipo e natura, sia pubbliche sia private, che, per mezzo dei propri apporti, intendano effettuare un conferimento patrimoniale o un contributo, anche a titolo di liberalità, e, in tal modo, partecipare al raggiungimento degli scopi sociali e a programmi pluriennali finalizzati allo sviluppo della Mutua e/o sostenere economicamente, in ogni forma possibile, l'attività della società di mutuo soccorso. Essi, tuttavia, non godono dell'erogazione dei sussidi sociali e non hanno diritto ad alcuna remunerazione a fronte delle proprie contribuzioni.

L'ammissione a socio sostenitore è deliberata dal Consiglio di Amministrazione e prevede il versamento di una quota d'adesione *una tantum*, deliberata dal Consiglio di Amministrazione, e un conferimento economico la cui entità viene scelta dal socio sostenitore in relazione al contributo che si

vuole destinare alla Mutua.

I soci sostenitori sono tenuti al versamento, all'atto dell'adesione, della quota deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

I soci sostenitori non hanno diritto ad alcuna forma di sussidio, prestazione o assistenza mutualistica.

I soci sostenitori possono, altresì, versare un contributo volontario, da imputare esclusivamente a fondo di riserva patrimoniale, al solo scopo di contribuire alla patrimonializzazione e alla solidità della Mutua.

Il versamento del contributo volontario non attribuisce al socio sostenitore alcun diritto all'erogazione dei servizi e dei piani assistenziali e sanitari forniti dalla Mutua. Il versamento dei contributi volontari da parte dei soci sostenitori dovrà avvenire secondo le modalità e nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Tale categoria di soci è invitata a partecipare alle Assemblee dei delegati, senza diritto di voto; possono, altresì, designare uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, in misura non superiore a un terzo del totale degli amministratori, in relazione al contributo versato, da scegliere tra i soci ordinari.

#### **4.3 SOCI ONORARI**

Sono soci onorari le persone fisiche e giuridiche che, attraverso la loro adesione, possono favorire in modo rilevante il conseguimento delle finalità della Mutua e siano in grado di contribuire alla sua crescita.

I soci onorari non sono tenuti al versamento di alcun contributo, né annuale né a titolo di eventuale copertura di perdite di esercizio, e possono partecipare all'Assemblea, senza diritto di voto; non hanno diritto ad usufruire dei sussidi, delle prestazioni e delle assistenze mutualistiche erogate dalla Mutua, né possono assumere cariche sociali.

#### **ART. 5 - OBBLIGHI DEI SOCI**

I soci sono tenuti a:

- rispettare lo statuto e i regolamenti della Mutua;
- osservare le deliberazioni assunte dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione.

I soci, inoltre, si impegnano a versare i contributi necessari e idonei al conseguimento degli scopi sociali, nonché all'osservanza dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali.

Il vincolo sociale può essere sospeso per morosità.

Durante la sospensione del vincolo sociale, il socio moroso non può esercitare i diritti sociali derivanti dal presente statuto, né usufruire delle prestazioni e dei piani sanitari erogati dalla Mutua.

#### **ART. 6 - SCIoglimento DEL RAPPORTO SOCIALE**

Lo scioglimento del rapporto sociale derivante da recesso, esclusione o morte del socio o, in caso di socio ad adesione

collettiva, derivante da cessazione dell'atto di convenzione o per qualsiasi ragione o titolo, determina la risoluzione di diritto dei rapporti mutualistici tra socio e Mutua.

Lo scioglimento del rapporto sociale non determina il diritto al rimborso dei contributi sociali versati. Resta fermo, in ogni caso, l'obbligo al versamento dei contributi ancora dovuti.

#### **ART. 7 - RECESSO**

Il socio può recedere, oltre che nei casi previsti dalla legge, quando non si trovi più nella condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Il socio che intenda recedere dalla Mutua deve darne motivata comunicazione, in forma scritta, mediante lettera raccomandata o PEC, al Consiglio di Amministrazione almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno in corso. Il recesso avrà efficacia con l'inizio dell'anno successivo e, pertanto, fino a tale data, il socio resta impegnato al pagamento dei contributi dovuti.

Se il socio non esercita la facoltà di recesso con le formalità previste dal comma precedente, la sua iscrizione si intende tacitamente rinnovata per l'anno successivo e, fino a tale data, è impegnato al pagamento del contributo d'iscrizione e di assistenza previsto.

Il socio può recedere anche da una sola delle varie assistenze erogate dalla Mutua e previste dai regolamenti, salvo diversa disposizione adottata dal Consiglio di Amministrazione. Le singole convenzioni con aziende, enti, fondi o altre società di mutuo soccorso possono prevedere una diversa modalità di recesso.

Spetta al Consiglio di Amministrazione, entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla comunicazione di recesso, constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimano il recesso.

Dalla data di effetto del recesso, termina immediatamente il diritto ai sussidi, prestazioni e assistenze mutualistiche. Il socio receduto non ha in alcun caso diritto al rimborso della quota e/o contributo versata/o all'atto dell'ammissione.

#### **ART. 8 - ESCLUSIONE**

Il socio può essere escluso dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, per:

- inadempienza od inosservanza da parte del socio dello statuto e dei regolamenti;
- morosità nel pagamento della quota di iscrizione e dei contributi annuali e/o straordinari deliberati dal Consiglio di Amministrazione;
- comportamenti del socio dannosi in genere per la Mutua e il suo funzionamento;
- simulazione del verificarsi delle condizioni per ottenere le prestazioni dalla Mutua;

- mancanza o perdita dei requisiti previsti per l'ammissione a socio;

- quando non è più nella condizione di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

Prima di procedere alla esclusione, dovranno essere contestati per iscritto, tramite raccomandata, al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

La delibera di esclusione potrà essere assunta solo dopo 30 (trenta) giorni dal ricevimento da parte del socio della diffida ad adempiere l'obbligazione sociale.

L'esclusione ha effetto dalla data di annotazione della relativa delibera nel libro dei soci.

Il socio escluso dalla società non ha diritto al rimborso di quote, contributi pagati.

#### **ART. 9 - SEZIONE SOCI**

I soci ordinari possono essere raggruppati in Sezioni-soci o tramite Fondi, Casse e altre entità associative e organizzative che costituiscono unità organica del corpo sociale.

Le sezioni hanno lo scopo:

- a) di mantenere vivo e consolidare tra i soci il vincolo associativo, proprio dell'organizzazione mutualistica;
- b) di instaurare e coltivare i rapporti organici tra il Consiglio di Amministrazione e la collegialità dei soci;
- c) di stimolare un attivo interessamento ad una partecipazione dei soci ai problemi della mutualità per quanto attiene alla definizione dei programmi di attività e delle prestazioni mutualistiche.

Il Consiglio di Amministrazione ne delibera la costituzione e l'eventuale scioglimento o accorpamento con altra/e Sezione-soci.

A fronte di ciascun Fondo Sanitario Integrativo, accordi, contratti collettivi o regolamenti comunque denominati, ai sensi dell'art. 51 TUIR e s.m.i., viene costituita una distinta Sezione-soci autonoma.

Il funzionamento delle Sezioni-soci è determinato da uno specifico Regolamento da approvarsi da parte del Consiglio di Amministrazione.

#### **ART. 10 - ORGANI DELLA MUTUA**

Sono organi della Mutua:

- 1) l'Assemblea dei Soci;
- 2) il Consiglio di Amministrazione e il suo Presidente;
- 3) i Consiglieri Delegati, se nominati;
- 4) il Comitato Esecutivo, se istituito;
- 5) l'Organo di Controllo, se istituito;
- 6) il Comitato Sociale, se istituito.

#### **ART. 11 - ASSEMBLEE DEI SOCI**

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

All'Assemblea ordinaria spetta:

- 1) approvare il rendiconto economico annuale;



- 2) eleggere il Consiglio di Amministrazione, l'Organo di Controllo, se nominato, e il Comitato Sociale, se nominato;
- 3) approvare i regolamenti non espressamente demandati alla potestà del Consiglio di Amministrazione;
- 4) deliberare eventuali compensi dovuti agli Amministratori e ai Sindaci, se nominati;
- 5) trattare tutti gli argomenti attinenti alla gestione sociale ad essa affidati dalla legge, dallo statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- 1) sulle modifiche statutarie;
  - 2) sullo scioglimento anticipato della Mutua;
  - 3) sulla nomina dei liquidatori e il loro eventuale compenso.
- Qualora vengano istituite le Sezioni-soci, l'assemblea predetta si trasforma in Assemblea generale dei delegati delle Sezioni-soci, eletti in apposite assemblee separate in proporzione ai soci ivi presenti e rappresentati. Detta proporzione viene stabilita, di volta in volta, in occasione dell'assunzione delle deliberazioni con le quali il Consiglio di Amministrazione convoca, oltre all'Assemblea generale dei delegati, le singole assemblee separate. Alle Assemblee delle Sezioni-soci possono partecipare tutti i soci ordinari iscritti nell'apposito elenco istituito presso la stessa sezione. Ogni socio ha diritto ad un solo voto e può ricevere non più di tre deleghe.

Le Assemblee delle Sezioni-soci, sia ordinarie sia straordinarie, sono presiedute dal Coordinatore della sezione oppure, in caso di sua assenza od impedimento, da un socio designato dall'Assemblea.

Il numero dei delegati all'Assemblea generale dei delegati sarà stabilito dal Consiglio di Amministrazione in base ad apposita delibera.

I soci onorari e i soci sostenitori partecipano, senza diritto di voto, all'Assemblea generale dei delegati e, se persone giuridiche, sono designati nelle forme indicate dagli organismi stessi.

L'Assemblea generale dei delegati, sia ordinaria sia straordinaria, è presieduta dal Presidente oppure, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente o da altro amministratore designato dall'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea generale dei delegati nomina un segretario, scegliendolo anche tra i non soci; l'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un notaio.

Delle riunioni dell'Assemblea deve redigersi verbale da parte del Presidente dell'Assemblea, da riportarsi nell'apposito libro sociale.

#### **ART. 12 - CONVOCAZIONE ASSEMBLEE**

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'e-

esercizio sociale, nonché ogni qualvolta sarà utile e opportuno.

L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, sarà convocata dal Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua inerzia, dall'Organo di Controllo, se istituito.

Essa deve essere convocata anche su richiesta di almeno un quinto dei soci entro 90 (novanta) giorni dalla richiesta.

La convocazione delle Assemblee delle Sezioni-soci deve essere comunicata ai soci almeno 10 (dieci) giorni prima, mediante affissione dell'avviso nei locali della sezione e presso la sede sociale.

La convocazione dell'Assemblea generale dei delegati, sia ordinaria sia straordinaria, dovrà essere prevista e inviata entro 15 (quindici) giorni dalla data dell'ultima Assemblea delle Sezioni-soci mediante affissione dell'avviso nei locali della sede sociale e delle sezioni.

Il Consiglio di Amministrazione può avvalersi di ulteriori mezzi di diffusione dell'avviso stesso: pubblicazione sul sito web, invio per posta agli indirizzi mail comunicati dai soci o tramite le Sezioni-soci.

L'avviso deve contenere l'indicazione della data, dell'ora di prima e di seconda convocazione, del luogo della riunione e l'ordine del giorno.

#### **ART. 13 - QUORUM DELIBERATIVI E COSTITUTIVI**

Le Assemblee, sia ordinarie sia straordinarie, sono validamente costituite, in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata almeno la maggioranza dei convocati e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Quando la prima riunione vada deserta, le Assemblee, sia ordinarie sia straordinarie, devono riunirsi in seconda convocazione, che può essere indetta con lo stesso avviso della prima e tenuta almeno il giorno successivo.

Le Assemblee, sia ordinarie sia straordinarie, sono validamente costituite, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei convocati intervenuti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Nel caso l'Assemblea straordinaria deliberi sulla proroga della società, sulle modifiche statutarie e sullo scioglimento anticipato della società, la deliberazione deve essere presa con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti, indipendentemente dalla prima o seconda convocazione.

#### **ART. 14 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 (cinque) a 15 (quindici) membri eletti dall'Assemblea, che durano in carica tre esercizi. Gli amministratori debbono essere soci.

Il Consiglio di Amministrazione elegge, scegliendoli tra i propri componenti, il Presidente e uno o più Vice Presidenti, di cui uno vicario.

Le funzioni di Segretario del Consiglio di Amministrazione possono essere svolte anche da un socio che non riveste cari-

ca di Consigliere.

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono dispensati dal prestare cauzione.

Il Consigliere che senza giustificato motivo non partecipa a due sedute consecutive è considerato decaduto.

#### **ART. 15 - COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio di Amministrazione ha il compito di definire gli indirizzi operativi della Mutua, di provvedere alla gestione della stessa in conformità delle leggi, dello statuto e dei regolamenti, assumendo tutte le deliberazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente riservate all'Assemblea.

In particolare, al Consiglio di Amministrazione spetta di:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) redigere ogni anno il bilancio consuntivo e la relazione sulla gestione da presentare all'Assemblea ordinaria;
- c) in sede di redazione del bilancio preventivo, provvedere a determinare l'applicabilità e l'importo del contributo annuale d'iscrizione, nonché l'ammontare dei contributi associativi d'assistenza relativi ai Piani Assistenziali che decorreranno dal primo giorno dell'anno cui il bilancio preventivo stesso si riferisce;
- d) formulare e redigere il/i regolamento/i che definiscono le prestazioni mutualistiche della società ed eventuali altri regolamenti inerenti l'attività sociale;
- e) deliberare in merito all'ammissione, lo scioglimento del rapporto sociale, il recesso e l'esclusione dei soci;
- f) determinare i compensi dovuti ai suoi membri per l'attività continuativa espletata per ragioni di carica o per l'adempimento di speciali incarichi, sentito il parere dell'Organo di Controllo, se istituito.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle sue attribuzioni ad uno o più dei suoi membri oppure ad un Comitato Esecutivo, e ne stabilisce il numero dei componenti, i compiti e le funzioni.

Il Consiglio di Amministrazione può istituire comitati tecnici e/o scientifici, stabilendone la composizione e le attribuzioni.

#### **ART. 16 - RIUNIONI DI CONSIGLIO**

Il Consiglio di Amministrazione è convocato ogni qualvolta il Presidente o almeno la metà dei consiglieri ne ravvisi la necessità, nonché su richiesta dell'Organo di Controllo, se istituito.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo posta elettronica da inviare non meno di 3 (tre) giorni prima della riunione.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei consiglieri presenti e le votazioni sono palesi. Il consigliere personal-

mente interessato nelle questioni che si discutono deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni.

Se nel corso di un esercizio sociale vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli per cooptazione. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea. Gli amministratori nominati dall'Assemblea scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione deve redigersi verbale da parte del Presidente della riunione, con l'assistenza del Segretario nominato, da riportarsi nell'apposito libro sociale.

#### **ART. 17 - IL PRESIDENTE**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:

- 1) ha la rappresentanza legale della Mutua di fronte a terzi, nonché la firma sociale;
- 2) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Esecutivo, se istituito;
- 3) cura l'attività complessiva della Mutua in modo che essa si svolga in conformità delle leggi, dello statuto, dei regolamenti interni, delle linee programmatiche stabilite dall'Assemblea e in attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza od impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, questi è sostituito in tutte le sue attribuzioni e poteri dal Vice Presidente.

Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, il Presidente può delegare i propri poteri a Consiglieri Delegati, nonché, con speciale procura, ad impiegati e collaboratori della società.

#### **ART. 18 - I CONSIGLIERI DELEGATI**

Tenuto conto dei diversi settori economici sociali in cui opera la Mutua (cooperative, aziende private, associazioni di persone, mutue volontarie) e le diverse competenze richieste per amministrare la sua articolata attività, il Consiglio di Amministrazione può delegare, oltre al Presidente, ad uno o più Consiglieri Delegati i seguenti compiti:

- curare l'attività della Mutua nel settore di appartenenza, in conformità delle leggi, dello statuto, dei regolamenti interni, delle linee programmatiche stabilite dall'Assemblea e in attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- assumere la rappresentanza della Mutua di fronte a terzi, nonché la firma sociale, relativamente ai poteri e alle attribuzioni assegnate dal Consiglio di Amministrazione nell'atto di nomina.

#### **ART. 19 - IL COMITATO ESECUTIVO**

Il Comitato Esecutivo, se istituito, è composto dal Presidente e dai Consiglieri Delegati nominati dal Consiglio di Amministratore in rapporto alle indicazioni fornite dall'Assem-

blea, tenuto conto del settore di attività delle Sezioni-soci che rappresentano.

Delle riunioni del Comitato Esecutivo deve redigersi verbale della riunione da parte del Presidente, o da un Consigliere Delegato che lo sostituisce, con l'assistenza del Segretario nominato, da riportarsi nell'apposito libro sociale.

#### **ART. 20 - ORGANO DI CONTROLLO**

Ove si verificassero i presupposti di legge, la Mutua procede alla nomina dell'Organo di Controllo, collegiale o monocratico.

Non verificandosi i presupposti di legge, la Mutua può comunque procedere alla nomina dell'Organo di Controllo.

L'Organo di Controllo dura in carica 3 (tre) anni e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. L'Organo di Controllo è rieleggibile.

Non possono far parte dell'Organo di Controllo, e, se nominati, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 c.c.

L'Organo di Controllo deve:

- vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Mutua e sul suo corretto funzionamento.

La revisione legale dei conti, ai sensi degli artt. 2409-bis e seguenti c.c. e della legislazione speciale in materia, può essere affidata all'Organo di Controllo o a un revisore dei conti o ad una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

L'Organo di Controllo deve assistere alle adunanze delle Assemblee generali dei delegati e alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

L'Organo di Controllo deve riunirsi almeno ogni trimestre e redigere il verbale delle riunioni nell'apposito libro sul quale devono risultare anche gli accertamenti.

#### **ART. 21 - IL COMITATO SOCIALE**

Il Comitato Sociale, se istituito, è composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri nominati dall'Assemblea e scelti fra personalità rappresentative dell'associazionismo sindacale, sociale e del volontariato, che operano nella promozione sociale, nella mutualità e nella solidarietà dello sviluppo della personalità umana.

Il Comitato Sociale esplica funzioni e compiti affidatigli dall'Assemblea, in particolare, vigila sul rispetto dei disposti di mutualità e solidarietà.

Delle riunioni del Comitato Sociale deve redigersi verbale

da parte del Presidente della riunione, con l'assistenza del Segretario nominato, da riportarsi nell'apposito libro sociale.

#### **ART. 22 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI**

I contributi associativi dovuti dai soci si distinguono in:

1) **contributi associativi d'iscrizione**: dovuti all'atto della richiesta di ammissione alla Mutua da parte dei soci ordinari e, in seguito, con ricorrenza annuale.

Il contributo associativo d'iscrizione è deliberato annualmente dal Consiglio di Amministrazione. Detto contributo viene determinato dal Consiglio di Amministrazione al fine di consentire la copertura di parte dei costi fissi sostenuti dalla Mutua per lo svolgimento della propria attività ordinaria, **in ragione di un valore minimo pari ad euro 0,00 (zero virgola zero zero) (non applicabile) e di un valore massimo non superiore ad euro 7,00 (sette virgola zero zero) per ciascun soci ordinario.**

In relazione al tipo di accordo o di protocollo d'intesa, il Consiglio di Amministrazione può, altresì, deliberare l'esenzione o la riduzione dal pagamento annuale del contributo associativo d'iscrizione per specifiche categorie di soci o per particolari esigenze;

2) **contributi associativi d'assistenza**: dovuti dai soci ordinari per l'attivazione dei Piani Assistenziali o Sanitari attuati dalla Mutua.

L'entità dei contributi è deliberata annualmente dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 15, punto c).

Il Consiglio di Amministrazione, al fine di promuovere accordi collettivi aziendali o specifici protocolli d'intesa, o per particolari esigenze, può applicare una riduzione sia del contributo associativo d'iscrizione sia dei contributi associativi d'assistenza a favore dei soci e dei loro familiari.

Il contributo associativo d'iscrizione potrà essere sommato ai contributi associativi d'assistenza previsti per l'erogazione dei servizi e dei Piani Assistenziali e Sanitari forniti dalla Mutua.

Gli importi dei contributi associativi d'iscrizione e d'assistenza, dovuti dai soci ordinari al fine dell'erogazione delle prestazioni contemplate dall'oggetto sociale, dovranno essere versati secondo le modalità e nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può richiedere ai soci, sia ordinari sia sostenitori, nei casi previsti dall'art. 24, comma 3, il versamento di ulteriori contributi da destinare esclusivamente a copertura delle eventuali perdite subite.

#### **ART. 23 - PATRIMONIO SOCIALE**

Il patrimonio della società è costituito:

- dal fondo sociale formato dalle quote di iscrizione e dai contributi associativi versati dai soci;

- da ogni altra riserva, fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri, fondi o accantonamenti che potranno di volta in volta essere definiti in relazione all'andamento della attività mutualistica;

-dai beni mobili e immobili che risultano dal bilancio approvato dall'Assemblea;

- da donazione e atti di liberalità, raccolta di fondi, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7 del d.lgs. 117/2017, e successive modifiche e integrazioni, da proventi di lasciti, da sovvenzioni, da partecipazioni e ogni altro contributo pubblico e privato.

Il patrimonio sociale è irripartibile e indivisibile tra i soci, sia durante la vita della società sia nei casi di suo scioglimento.

Dal fondo sociale, una parte stabilita dal Consiglio di Amministrazione potrà restare nella cassa della società allo scopo di far fronte alle complessive spese di gestione e spese di amministrazione e dei sussidi da erogare ai soci. L'altra parte del fondo sociale, congiuntamente ai vari fondi della società, sarà impiegata, a cura del Consiglio di Amministrazione, in uno o più dei seguenti modi:

a) in titoli emessi o garantiti dallo Stato;

b) in cartelle di istituti o di società nazionali di credito fondiario;

c) in deposito presso le casse postali di risparmio ordinario, di istituti bancari o finanziari di primo ordine;

d) in tutte quelle operazioni economiche, mobiliari o immobiliari utili al conseguimento dello scopo sociale, strettamente connesse a questo e comunque finalizzate alla salvaguardia del patrimonio sociale.

In conformità al combinato disposto dell'art. 2, legge n. 3818 del 16 aprile 1886, e dell'art. 5, d.lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997, la società non può utilizzare e/o destinare il patrimonio sociale a fini diversi da quelli statutari e, in ogni caso, non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Ricorrendo le condizioni di legge, la società potrà conseguire lo status di ONLUS.

In caso di scioglimento della Mutua, l'intero patrimonio dovrà essere devoluto ai sensi dell'art. 27, ultimo comma.

#### **ART. 24 - ESERCIZIO FINANZIARIO**

L'esercizio sociale inizia il giorno 1 gennaio e si chiude il giorno 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo, corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione sociale e sul conseguimento degli scopi mutualistici e dalla relazione dell'Organo di Controllo, se istituito, deve essere

presentato all'Assemblea, in prima convocazione, entro il mese di giugno successivo alla scadenza dell'anno a cui si riferisce. Il bilancio d'esercizio è redatto ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 117/2017.

L'eventuale avanzo di gestione risultante dal bilancio sarà destinato al fondo di riserva. L'eventuale differenza passiva può essere coperta dalle riserve e, qualora l'Assemblea decidesse diversamente, deve essere pareggiata con i contributi supplementari deliberati dall'Assemblea stessa.

E' fatto espresso divieto di distribuire ai soci, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita della società, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

#### **ART. 25 - LASCITI E DONAZIONI**

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7 del d.lgs. 117/2017, la Mutua può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

#### **Art. 26 - MEDIAZIONE E FORO ESCLUSIVAMENTE COMPETENTE**

Tutte le controversie che vertano su diritti disponibili aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la Mutua, da o contro gli amministratori, da o contro i sindaci, da o contro i liquidatori, potranno essere oggetto di un provvedimento di mediazione presso organismi di mediazione riconosciuti o iscritti nel registro degli organismi di conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia.

Nel caso in cui le parti si avvalgano della procedura di mediazione, gli eventuali termini per adire l'autorità giudiziaria rimarranno sospesi.

Qualora il provvedimento di mediazione non si concluda con la conciliazione delle controversie, o per qualsiasi ipotesi in cui il procedimento di mediazione non possa o non voglia essere esperito, deve ritenersi esclusivamente competente a giudicare eventuali controversie il Tribunale di Reggio Emilia.

#### **ART. 27 - LIQUIDAZIONE**

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società dovrà provvedere alla nomina di uno o più liquidatori, stabilendone i poteri.

In caso di liquidazione o di perdita della natura di società di mutuo soccorso, il patrimonio è devoluto ad altre società di mutuo soccorso ovvero ad uno dei Fondi Mutualistici o a corrispondente capitolo del Bilancio allo Stato, ai sensi degli artt. 11 e 20 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

#### **ART 28 - NORME FINALI**

Per tutto ciò che non è disposto dal presente statuto e dal-



le normative regolamentari, valgono le disposizioni della legge 15 aprile 1886, n. 3818, e successive modificazioni e integrazioni, nonché le disposizioni in materia di Enti del Terzo Settore di cui al d.lgs. 117/2017 in quanto compatibili con la disciplina delle società di mutuo soccorso e, in mancanza, per gli aspetti non disciplinati, le norme del codice civile.

F.to: Lusenti Paolo, Giuseppe Caprino.